



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 26 del 19/03/2020**

**Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Foggia n. 1164 del 22/10/2019.**

## RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, c.1, lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo alla rifusione di spese di lite maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L. 689/81.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dalla competente Sezione Contenzioso Amministrativo, emerge quanto segue:

il Giudice di Pace di Foggia, nella persona dell'Avv. Maria Giuseppina Silvestro, con sentenza n.1164 del 22.10.2019, R.G. n. 3399/2018, ha accolto il ricorso presentato dalla sig.ra M. M., legale rappresentante della "Società Agricola M.", difesa dall'Avv. Antonio Laprocina, con delega a riscuotere, contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento, prot. n. 149\_AOO/24939 del 19/09/2018 emessa dal Servizio Contenzioso Puglia Settentrionale.

Con la predetta sentenza il Giudice di Pace di Foggia ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in €. 380,00, di cui €. 98,00 per spese ed €. 282,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge. Con pec dello 01/02/2020 l'Avv. Antonio Laprocina ha quantificato la somma dovuta pari ad €. 435,27, comprensiva di ogni onere ed imposta.

Per effetto del citato provvedimento giudiziario la Regione Puglia è tenuta a pagare al su indicato creditore le spese legali in argomento per un importo complessivo di €. 435,27, al lordo di ogni onere ed imposta.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza e che, pertanto, si deve procedere, alla liquidazione della complessiva somma di €. 435,27 (quattrocentotrentacinque/27), con imputazione su Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 - Macroaggregato 10 - capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo di Bari.

L'Assessore  
Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale 2020, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Foggia n. 1164 del 22.10.2019.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/11)

1. Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 1164/2019 emessa dal Giudice di Pace di Foggia, dell'importo di €. 435,27 da corrispondere in favore dell'Avv. Antonio Laprocina (delegato a riscuotere), è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1, comma 1 si provvede con imputazione su Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1- Macroaggregato 10 - capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.